

Novità fiscali del 24 aprile 2009: software di compilazione bonus famiglia; nuova disciplina civilistica delle scritture contabili; possibile il rimborso Irap per l'avvocato che utilizza solo un praticante; Abruzzo: decreto legge per fronteggiare l'emergenza; codici tributo per il pagamento della "tassa etica"; contribuenti minimi: massima semplificazione; trattamento fiscale delle borse di studio Erasmus Mundus; trust: agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette

Publicato il 24 aprile 2009

software di compilazione bonus famiglia; nuova disciplina civilistica delle scritture contabili; possibile il rimborso Irap per l'avvocato che utilizza solo un praticante; Abruzzo: decreto legge per fronteggiare l'emergenza; codici tributo per il pagamento della "tassa etica"; contribuenti minimi: massima semplificazione; trattamento fiscale delle borse di studio Erasmus Mundus; trust: agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette

Indice:

1) Software di compilazione Bonus famiglia

2) Nuova disciplina civilistica delle scritture contabili e dei libri sociali tenuti con strumenti informatici

3) Possibile il rimborso Irap per l'avvocato che utilizza solo un praticante

4) Studi di settore: in GERICO segnalato il risultato ordinario e quello rettificato per la crisi economica

5) Abruzzo: Decreto Legge per fronteggiare l'emergenza causata dal terremoto

6) Istituiti i codici tributo per il pagamento della "tassa etica"

7) Contribuenti minimi: massima semplificazione

8) Trattamento fiscale delle borse di studio Erasmus Mundus

9) Trust: Agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette

1) Software di compilazione Bonus famiglia

Pronta la versione software: 1.0.1 del 22/04/2009 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il software Bonus famiglia consente la compilazione e la trasmissione telematica dei modelli per la richiesta del Bonus famiglia.

E' disponibile anche la procedura di controllo Bonus famiglia (versione software: 1.0.1 del 22/04/2009).

(Agenzia delle Entrate, nota del 23.04.2009)

2) Nuova disciplina civilistica delle scritture contabili e dei libri sociali tenuti con strumenti informatici

L'Assonime, con la circolare n. 19 del 22.04.2009 ha commentato le nuove regole per la tenuta informatica delle scritture contabili e dei libri sociali, introdotte nel codice civile con il cd. decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008, convertito in Legge), che ha previsto una serie di misure volte a ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese.

La nuova disciplina, dopo aver affermato la validità delle scritture contabili formate e tenute con strumenti informatici, indica le formalità da rispettare e quale sia la loro efficacia probatoria.

Le regole si applicano anche ai libri sociali tenuti in via informatica.

La circolare ha poi esaminato le varie questioni applicative, quali ad esempio chi sia il soggetto che deve apporre la firma digitale e la marca temporale e come si coniuga l'apposizione trimestrale della marca e della firma con la regola che prevede l'aggiornamento del libro giornale entro sessanta giorni.

Una prima precisazione è stata quella che poiché l'art. 2215-bis del Codice civile non si occupa della conservazione ma solo della formazione delle scritture, la conservazione in via informatica delle scritture continua a essere disciplinata nell'art. 43 del Codice dell'amministrazione digitale.

In base al citato articolo le scritture contabili quando riprodotte su supporti informatici, sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge se la riproduzione è effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche.

Secondo l'Assonime, rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme oltre al libro giornale e al libro degli inventari, i registri prescritti ai fini Iva, le scritture ausiliarie, il registro dei beni ammortizzabili e i libri sociali.

L'attuale sistema di apposizione periodica della firma digitale pare che renda poco

appetibile la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici.

Infine, sui tempi di aggiornamento dei libri contabili, in particolare per l'aggiornamento del libro giornale da effettuare entro 60 giorni dalla data in cui si sono verificate, la circolare ha denotato che l'obbligo di apporre la marca temporale non vincola la società a registrare tutte le operazioni che si sono verificate in data antecedente a quella della marca.

Per conseguenza, l'annotazione sul libro eseguita dopo la marca temporale può essere relativa ad un'operazione antecedente alla data di apposizione della marca, nel rispetto, comunque, del termine dei 60 giorni.

3) Possibile il rimborso Irap per l'avvocato che utilizza solo un praticante

Manca l'elemento organizzativo quando l'avvocato esercita la professione con l'utilizzo di un praticante, che sta compiendo il suo iter formativo e non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo.

Come è noto, per i piccoli professionisti l'IRAP è in contrasto con i principi costituzionali.

Secondo La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 21203/2004), per l'esclusione

da tale imposta necessita, quindi, l'insussistenza di struttura organizzativa, la mancanza di dipendenti o di collaboratori e la mancanza di capitali conseguiti a seguito di mutuo.

Ciò soprattutto, quando a sostegno di tali argomentazioni sia prodotta la relativa necessaria documentazione.

Le prove documentali (in presenza di beni strumentali irrisori e di compensi occasionali a terzi) fanno escludere, nell'esercizio della professione, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni.

IRAP - Autonoma organizzazione Professionisti

La Cassazione, con la sentenza, Sez. Trib., n. 6371 del 16.03.2009, ha anche stabilito che non basta la possibilità di una clientela propria: Perché sussista l'autonoma organizzazione, non bastano la capacità di ottenere credito, la possibilità di una clientela propria e la disponibilità di un'autovettura e di un telefono.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., n. 8834 del 14.04.2009, in Ipsoa del 23.04.2009)

4) Studi di settore: in GERICO segnalato il risultato ordinario e quello rettificato per la crisi economica

La SOSE (società per gli studi di settore), nella videoconferenza del 22.04.2009, ha fornito alcuni chiarimenti alle associazioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'applicazione degli studi (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Cna), in merito alle modalità operative dei correttivi anti-crisi inseriti nel software GERICO.

In sostanza, è stato evidenziato che l'applicazione di GERICO comporterà la segnalazione di un doppio risultato:

- i dati che scaturiscono da GERICO in situazioni "normali", per i soggetti operanti in settori che non hanno subito rilevanti difficoltà;
- i dati che scaturiscono da GERICO a seguito dell'applicazione dei correttivi, previsto per i contribuenti che operano in un contesto colpito dalla crisi.

(in notiziario Seac del 23.04.2009)

5) Abruzzo: Decreto Legge per fronteggiare l'emergenza causata dal terremoto

Il 23.04.2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nella città de L'Aquila in via straordinaria per varare un ulteriore complesso di misure urgenti tese a fronteggiare l'emergenza causata dal terremoto del 6 aprile scorso.

E' stato approvato un Decreto Legge che prevede norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e disposizioni urgenti in tema di protezione civile.

Queste le principali misure varate con il decreto-legge:

- progettazione e realizzazione, nei comuni terremotati, di moduli abitativi destinati ad una utilizzazione durevole e rispondenti a caratteristiche di innovazione tecnologica, risparmio energetico e protezione dalle azioni sismiche, nonché delle opere di urbanizzazione e dei servizi connessi, al fine di garantire adeguata sistemazione alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili; un'apposita struttura interforze vigilerà sul corretto ed ineccepibile svolgimento delle procedure contrattuali, anche al fine di prevenire eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Il Commissario delegato sarà coadiuvato da quattro vice Commissari per specifici settori d'intervento;

- attivazione immediata delle seguenti misure: per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o inagibili o per l'acquisto di abitazioni sostitutive è prevista la concessione di contributi anche con il sistema del credito d'imposta e di finanziamenti

agevolati garantiti dallo Stato; per le abitazioni non principali, contributi anche in credito d'imposta; in favore di attività produttive, indennizzi per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili, nonché ripristino delle scorte e ristoro dei danni da perdita di beni mobili strumentali; indennizzi per danni subiti da strutture adibite a finalità sociali, ricreative e religiose;

- sospensione (con eccezione per casi particolarmente gravi) dei processi civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal sisma, nonché di termini di legge gravanti sulle popolazioni colpite, quali prescrizioni, decadenze, termini legali, processuali e di notificazione, pagamento dei titoli di credito, cambiali ed assegni in scadenza al 6 aprile 2009, versamenti di entrate di natura patrimoniale, versamento di contributi consortili di bonifica, canoni di concessione e locazione di immobili distrutti o inagibili, pagamento di rate e mutui di qualsiasi genere; differimento dell'esecuzione di sfratti.

Sospesi anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione.

Presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila è istituito il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari alle persone prive di un domicilio stabile.

Le notificazioni da eseguirsi, a pena di nullità, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Abruzzo si eseguono presso l'Avvocatura dello Stato in Roma.

I termini di validità delle tessere sanitarie sono prorogati di un anno e si dispone

l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale nelle zone colpite;

- previste particolari misure per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti sia urbani che derivanti dalla distruzione degli immobili danneggiati;
- predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati, compresa l'edilizia universitaria ed il Conservatorio di musica, nonché le caserme e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici riconosciuti di interesse storico artistico;
- rapida definizione delle modalità organizzative per consentire la pronta ripresa dell'attività degli uffici pubblici;
- esclusione dal patto di stabilità interno 2009-2010 delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo, dalla provincia de L'Aquila e dai Comuni danneggiati per fronteggiare gli eventi sismici.

Per le famiglie, i lavoratori e le imprese vengono previste tra l'altro le seguenti misure:

- la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione;
- l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma;
- la sospensione per le imprese delle eventuali sanzioni legate alle inadempienze

fiscali;

- la non computabilità, a fini della definizione del reddito da lavoro dipendente, delle erogazioni liberali, dei sussidi e dei benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero da datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti in favore di lavoratori anche non residenti in quelle aree .

(Consiglio dei Ministri n. 46 del 23.04.2009)

6) Istituiti i codici tributo per il pagamento della “tassa etica”

Pronti i codici tributo per il versamento, con il modello F24, dell’addizionale all’Irpef e all’Ires da applicare sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e dalle trasmissioni televisive che, per sollecitare la credulità popolare, si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento, la cosiddetta “tassa etica”. Dal 2008, infatti, lo stesso regime impositivo si applica anche ai soggetti che utilizzano questo tipo di trasmissioni approfittando della credulità delle persone cui si rivolgono.

Per effetto dell’estensione dell’addizionale del 25%, disposta dal decreto anticrisi, D.L. n. 185/2008, anche queste attività troveranno quindi ad attenderle un loro “codice

etico” per effettuare i versamenti tramite modello F24.

Come si calcola la “tassa etica”

L’imposta aggiuntiva è fissata nella misura del 25% del reddito complessivo netto corrispondente alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti da queste attività, decurtata dall’ammontare dei componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati per lo svolgimento delle medesime attività.

Tempi e modalità

I codici tributo, come indicato nella risoluzione, sono operativi dal 29 aprile, in pratica a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

I soggetti tenuti ad effettuare i versamenti tramite il modello F24 devono utilizzare i seguenti codici:

- **4003** per l’acconto - prima rata - dell’addizionale Irpef;
- **4004** per l’acconto - seconda rata o in un’unica soluzione - dell’addizionale Irpef;
- **4005** per il saldo dell’addizionale Irpef;
- **2004** per l’acconto - prima rata - dell’addizionale Ires;

- **2005** per l'acconto - seconda rata o in un'unica soluzione - dell'addizionale Ires;
- **2006** per il saldo dell'addizionale Ires.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 107/E del 23.04.2009)

7) Contribuenti minimi: massima semplificazione

Basta la registrazione per gli esclusi dalla certificazione: Contribuenti minimi, adempimenti minimi.

Coloro che non sono tenuti a emettere scontrino e ricevuta fiscale possono accedere al regime dei minimi continuando a fruire dell'esonero.

E' sufficiente che certifichino i corrispettivi annotandoli nell'apposito registro cronologico entro il giorno (non festivo) successivo.

Il Legislatore ha, infatti, voluto alleggerire al massimo gli adempimenti per i "minimi", consentendo ai soggetti già esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di mantenere il beneficio anche in caso di adesione al regime fiscale semplificato.

Resta fermo, anche i contribuenti in regime agevolato, l'obbligo di registrazione dei

corrispettivi, allo scopo di monitorare i ricavi e di verificare, eventualmente, se si supera il limite dei 30mila euro, paletto necessario per rimanere dentro i “minimi”.

Tale chiarimento, effettuato dalle Entrate, si è reso necessario giacché, come è noto, l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996 elenca tassativamente le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolari e ricamatrici che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di tabacchi ecc.).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23.04.2009)

8) Trattamento fiscale, ai fini dell’Irpef e ai fini dell’Irap, delle borse di studio Erasmus Mundus

Per la formazione internazionale, niente imposizione fiscale: Le Borse di studio Erasmus Mundus non sono imponibili ai fini Irpef ed Irap.

Le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate nell’ambito del programma Erasmus Mundus sono fuori dall’imponibile Irpef e non rilevano ai fini Irap.

Rientrano, infatti, tra i sussidi corrisposti dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali, che l’art. 3 del Tuir – comma 3, lettera d-ter –

esclude espressamente dalla base imponibile dell'imposta sul reddito.

Da questa esclusione deriva l'irrilevanza delle stesse somme anche ai fini del calcolo dell'Irap dovuta dalle amministrazioni pubbliche.

Sono questi i chiarimenti salienti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E del 23.04.2009, che è scaturita dalla richiesta di un'università, interessata a sapere quale trattamento fiscale riservare alle borse di studio concesse nell'ambito del programma di cooperazione e mobilità internazionale.

In particolare, la risoluzione ha precisato che la non imponibilità riguarda le borse di studio istituite per espressa volontà governativa e corrisposte da organi del Governo italiano, anche se versate materialmente da altri soggetti che agiscono per suo conto.

Nel caso di specie, infatti, le borse di studio Erasmus Mundus sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche dedicate alla formazione universitaria e post laurea.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 109/E del 23.04.2009)

9) Trust: Agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette

Anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, può godere dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte le specifiche condizioni prescritte dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.

Infatti, la finalità di tale norma è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.

Le condizioni previste dalla norma esentativa sono ritenute soddisfatte qualora:

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
- il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

Nel caso di specie, con la costituzione del trust il disponente intende far acquistare al trustee la piena proprietà delle quote di partecipazioni nella società "ALFA" da lui detenute, pari al 97% del capitale sociale, indicando quali beneficiari del trust il coniuge e i due figli.

Al termine del periodo di durata del trust (dieci anni) il trustee potrà decidere, a sua scelta, di trasferire ai beneficiari le quote di partecipazione nella società sopra indicata e/o gli immobili ad essa intestati e/o la titolarità di quote di società controllate e/o collegate.

Poiché nel suddetto caso, al termine della durata del trust il trustee ha il potere di disporre discrezionalmente del trasferimento delle partecipazioni di controllo, e considerato che a favore dei beneficiari non è previsto un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società, l'Agenzia delle Entrate non ha ritenute soddisfatte le condizioni per applicare la disposizione agevolativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS, venendo disattesa la ratio della norma agevolativa di favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 110/E del 23.04.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

